

RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Una importante vittoria delle nostre ragioni

Pierluigi Ugolini
Segreteria Nazionale SIVeMP

Un successo della azione sindacale di SIVeMP, di FVM, della nostra Confederazione (COSMED) e di tutta l'intersindacale

Lil 4 marzo è stata approvata la Legge n. 15/09 (GU n. 53 del 5 marzo 2009 *Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*) presentato dal Ministro per la Funzione Pubblica e per l'Innovazione, On.le Renato Brunetta. Alcuni degli articoli del DDL iniziale sono stati oggetto di aspre contestazioni da parte della nostra categoria, in quanto contenevano dei passaggi che intaccavano tra l'altro alcuni fondamentali diritti garantiti dal contratto di lavoro.

In particolare, e da subito, forte è stata la nostra preoccupazione e la nostra contrarietà alla previsione di dirottare una consistente parte della parte della retribuzione, addirittura il 30%, sulla retribuzione di risultato.

Non per una pregiudiziale da parte nostra a misurare il merito, ma per le importanti ricadute sull'assetto del nostro ordinamento pensionistico e previdenziale, che come è noto risente della composizione della busta paga. Dirottare il 30% del monte salari sul risultato, senza stanziamenti aggiuntivi, avrebbe da un lato posto discrezionalmente in mano alle aziende un terzo del nostro stipendio dall'altro sensibilmente ridotto la base salariale di calcolo di tutte le voci previdenziali e pensionistiche.

Tale previsione era stata inserita nel DDL dalla maggioranza che aveva accolto in prima stesura al Senato un emendamento proposto dall'opposizione, attraverso il Senatore del PD Ichino.

La reazione negativa da parte della nostra categoria a tale ipotesi è stata da subito forte e unanime, e tutta l'intersindacale medica e veterinaria ha espresso la contrarietà a una norma che incideva, direttamente e senza contrattazione, sulle nostre voci stipendiali.

Tale contrarietà è stata espressa anche dalla nostra confederazione di riferimento, la COSMED, che sentita in audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera il 28 Gennaio esprimeva la propria posizione attraverso un documento unitario e condiviso con CONFEDIR e CIDA, le altre confederazioni della Dirigenza del pubblico impiego.

Le nostre posizioni tuttavia non erano state raccolte dalle Commissioni riunite della Camera, che pure inserivano nel testo delle modifiche, modifiche tuttavia non in linea con le nostre richieste. L'altra importante partita giocata ha invece riguardato i riflessi delle modalità di calcolo dell'anzianità contributiva pensionabile sul nostro rapporto di lavoro.

Infatti la legge finanziaria 2009 (DL

112/2008 poi convertito con la Legge 133/2008) dispone come, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possano risolvere il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi, con l'eccezione di magistrati e professori universitari. La discrezionalità di tale possibilità per le amministrazioni e l'uso del termine "anzianità contributiva" ci aveva da subito trovati contrari.

L'emendamento infine approvato ha in parte riportato la norma a una maggiore equità, limitando la discrezionalità delle amministrazioni che possono ora applicarla solo a coloro che vantano una anzianità lavorativa effettiva e non figurativa.

Rimane comunque fermo il diritto, acquisito attraverso il riscatto degli anni di laurea, di accedere alla pensione di anzianità volontariamente e senza penalizzazioni.

Avremo modo di valutare successivamente il testo attraverso una analisi più esaustiva.

La Legge contiene infatti, e ci teniamo a ricordarlo, altre importanti novità che hanno e avranno importanti ricadute sull'assetto giuridico e sui rapporti contrattuali che riguardano il nostro rapporto di lavoro.

Vogliamo però sottolineare in questo articolo la nostra soddisfazione per un risultato ottenuto e non scontato.

Infatti se le due richieste principali (composizione della retribuzione e riduzione della discrezionalità delle amministrazioni rispetto alle implicazioni dell'anzianità contributiva sul rapporto di lavoro età pensionabile) sono poi state accolte durante il dibattito parlamentare e durante la votazione, tale risultato non è mai stato scontato, ma si è invece concretizzato all'ultimo minuto, a riprova di come la nostra azione di pressing congiunta e unitaria abbia sortito gli effetti auspicati.

Entrando nell'analisi tecnica e politica del testo riteniamo di poter affermare come i due emendamenti infine approvati abbiano sia riconosciuto la specificità professionale della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e riportato l'istituto

della retribuzione di risultato nell'alveo della contrattazione, sia ristabilito regole certe e univoche che impediranno alle aziende di utilizzare lo strumento dell'anzianità (contributiva e non lavorativa) per costringere coattivamente alla pensione i dipendenti, frustrandone da un lato le prospettive di carriera e dall'altro aggravando il bilancio degli enti previdenziali (in contrasto con i propugnati obiettivi di tenuta economica del sistema degli ammortizzatori sociali che è invece una dichiarata e prioritaria necessità del Paese).

Sul primo emendamento, quello che escludeva la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale dalla previsione di destinare una quota pari al 30% alla retribuzione di risultato la votazione d'aula sull'emendamento (firmatari Miotto, Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto, Lenzi, Mussolini, Castellani, Borghesi, Bossa, Laura Molteni, Polledri, Negro, D'Incecco) è stata pressoché plebiscitaria (votanti 488, favorevoli 480, contrari 8, astenuti 16).

Sul secondo invece la battaglia parlamentare si è combattuta sul filo di lana dei numeri, ma alla fine l'emendamento votato (firmatari Miotto, Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto) è stato approvato (votanti 490, maggioranza 246, favorevoli 248 contrari 242).

Dati i margini della maggioranza alla Camera dei Deputati siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, che evidenzia come il dibattito abbia poi portato il Parlamento ad assumere una posizione trasversale, posizione questa sempre auspicabile quando si affrontano temi con ricadute di impatto sociale come l'età pensionabile, il rispetto dei contratti di lavoro (che non possono essere modificati per legge) e l'armonizzazione dei diritti e dei doveri dei cittadini (ricordiamo come l'iniziale modifica al provvedimento sull'età pensionabile comprendesse i soli primari ospedalieri).

Le sperequazioni ancora presenti rispetto alle diverse categorie e a diritti e doveri rispetto alla situazione previdenziale, potrebbero essere superate da quanto previsto dal progetto di legge sulla riforma del governo clinico, alla cui

attenta lettura rimandiamo (pagina 10). Riportiamo infine, per chiarezza espositiva, il testo degli emendamenti come approvati dalla Camera:

Art. 6, comma 2, lettera p

«Prevedere che, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, **nel medio periodo**, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, **fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale**».

Art. 6, comma 3

«Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **le parole: "dell'anzianità massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni"**».

Il testo dell'articolo modificato 72, comma 11 è pertanto il seguente:

«Nel caso di compimento **dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni** del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari».